

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO

RICORSO

Per i Sig.ri:

- Ammendola Nicoletta, nata a Napoli il 14.09.1979, residente in S. San Giuseppe Vesuviano (NA), c.f.: MMNNLT79P54F839V;
- Annunziata Alberto, nato ad Ottaviano (NA), ed ivi residente, via Caduti di Nassiriya, 3, c.f.: NNNLRT79P27G190Z;
- Biasco Vincenza, nata a Maddaloni, (CE) il 25.05.1979, residente in Solopaca (BN), via E. Aceto, 11, c.f.: BSCVCN79E65E791Q;
- Bollani Lucia, nata a Mistretta (ME) il 07.04.1991 ed ivi residente, via Libertà, 2, c.f.: BLLLCU91D47F251M;
- Cardarelli Silvia, nata ad Avezzano (AQ) il 10.09.1991 ed ivi residente, via Madonna del Passo, 34, c.f.: CRDSL81P50A515Y;
- Carfora Donatella, nata a Caserta il 25.04.1972 ed ivi residente, via Tescione, 209, c.f.: CRFDTL72D65B963N;
- Caruso Barbara, nata ad Isernia il 21.03.1970, ed ivi residente, viale 3 Marzo 1970, 11, c.f.: CRSBBR70C61E335D;
- Castiglione Maria Ausilia, nata a Bronte (CT) il 23.08.1990 ed ivi residente, via Messina, 246, c.f.: CSTMSL90M63B202F;
- Ciuti Fabiana, nata a Napoli il 05.01.1989 ed ivi residente, viale privata Comola Ricci, 201, c.f.: CTIFBN89A45F839Z;
- Colarusso Nina, nata a Benevento il 17.11.1980, residente in Apice (BN), via G. Marconi, 3/A, c.f.: CLRNNI80S57A783U;
- Covelli Emanuela, nata a Crotone (KR) il 29.01.1987 ed ivi residente in largo Umberto I, 58, c.f.: CVLMNL87A69D122H;
- D'Abramo Ciro, nato a Taranto il 19.06.1990, residente in Leporano (TA), via Salvo d'Acquisto, 32, c.f.: DBRCRI90H19L049B;
- D'Amelia Davide, nato a Padova il 15.07.1980, residente in Cavaion Veronese (VR), via Pezze, 58, c.f.: DMLDVD80L15G224U;

- D'Arrigo Mariagrazia, nata a Catania il 18.12.1988, residente in Acireale (CT), via Veneto, 28, c.f.: DRRMGR88T58C351Z;
- Di Lello Alessandro, nato a Palermo il 09.09.1973 ed ivi residente, via Autonomia Siciliana, 94, c.f.: DLLLSN73P09G273X;
- Di Salvatore Giustino, nato a Lanciano (CH) il 04.08.1970, Casalbordino (CH), via del Sole, 25, c.f.: DSLGTN70M04E435F;
- Fersino Tiziana, nata a Poggiardo (LE) il 26.07.1983, residente in Andrano (LE), via U. La Malfa, 12, c.f.: FRSTZN83L66G751Q;
- Ganci Roberta, nata a Siracusa il 16.11.1986, residente in Floridia (SR), via F.lli Amato, 38, c.f.: GNCRRT86S56I754R;
- Garganese Claudia, nata a Napoli il 17.07.1983, residente in Mugnano di Napoli (NA), via Mugnano Melito, 107, c.f.: GRGCLD83L57F839W;
- Giallombardo Silvia, nata a Palermo il 30.05.1994, residente in Montemaggiore Belsito (PA), via Maria degli Angeli snc, c.f.: GLLSLV94E70G273K;
- Giardiello Manuela, nata a Torre del Greco (NA) il 31.03.1975, residente in Portici (NA), via Roma, 8, c.f.: GRDMNL75C71L259C;
- Goffredo Maria Teresa, nata a Cosenza il 03.01.1966, residente in Dipignano (CS), via Profenna, 21, c.f.: GFFMTR66A43D086G;
- Guida Giovanni Luca, nato a Napoli il 08.05.1971, residente in Nola (NA), via Abate Minichini, 14, c.f.: GDUGNN71E08F839L;
- Iannacone Carla, nata a Parigi il 21.06.1973, residente in Mira (VE), via Riviera Silvio Trentin, 34, c.f.: NNCCRL73H61Z110Z;
- Indovino Anna Rita, nata a Mistretta (ME) il 10.09.1989, ed ivi residente via G. Verga, 22, c.f.: NDVNRT89P50F251V;
- Iorio Francesco, nato ad Aversa (CE) il 03.08.1971 ed ivi residente, via S. Pertini, 71, c.f.: RIOFNC71M03A512M;
- La Placa Pierangela, nata a Petralia Soprana (PA) il 30.09.1980 ed ivi residente, piazza Ruggero Settimo, 4, c.f.: LPLPNG80P70G510L;
- Loria Fiorella, nata a San Paolo Belsito (NA) il 28.09.1974, residente in Nola (NA), via San Paolo Belsito, 3, trav.sa, 17, c.f.: LROFLL74P68I073U;

- Marinelli Felice, nato a Napoli il 17.02.1978, residente in Pomigliano D'Arco (NA), via Aurora, 43/45, c.f.: MRNFLC78B17F839B;
- Miraglia Maria Antonietta, nata a Regalbuto (EN) il 11.09.1977, residente in Livorno, via degli Ulivi, 11, c.f.: MRGMNT77P51H221R;
- Molfese Luca, nato a Brescia il 20.12.1980 ed ivi residente, via Montello, 63, c.f.: MLFLCU80T20B157H;
- Molinari Giuseppe, nato a Santeramo in Colle (BA) il 16.02.1966 ed ivi residente, via Marea, 79, c.f.: MLNGPP66B16I330Z;
- Nicolosi Antonio Gabriele, nato a Paternò (CT) il 23.03.1987, residente in Crema, via C. Colombo, 26, c.f.: NCLNNG87C23G371V;
- Paluccio Barbara, nata a Crotone (KR) il 26.06.1984, ed ivi residente, via Umberto Boccioni, 11, c.f.: PLCBBR84H66D122E;
- Pecchia Cinzia, nata a Terracina (LT) il 10.06.1968 ed ivi residente, via Parisani, 26, c.f.: PCCCNZ68H50L120N;
- Pitrelli Antonio, nato a Montegiordano (CS) il 23.12.1968, residente in Milano, via Antonio Cechov, 15, c.f.: PTRNTN68T23F519A;
- Raco Alessio, nato a Varese il 28.12.1973 ed ivi residente, via Riago, 48, c.f.: RCALSS73T28L682Q;
- Ricci Lidia, nata a Roma il 16.01.1990 ed ivi residente, via Grotta di Gregna, 153, c.f.: RCCLDI90A56H501Z;
- Romano Lucia Donata, nata a Siracusa il 21.05.1986, residente in Pisa, via San Francesco, 18, c.f.: RMNLDN86E61I754U;
- Saccone Marilena, nata a Napoli il 03.07.1976, residente in Nola (NA), via A. Vivaldi, 14, c.f.: SCCMLN76L43F839E;
- Saldutto Alessandro, nato a Foggia il 30.11.1986, residente in Sesto san Giovanni (MI), via G. Carducci, 48, c.f.: SLDLSN86S30D643G;
- Santoro Annalisa, nata a Roma il 13.07.1985, residente in Fuscaldo (CS), via Tirrenia, 1, c.f.: SNTNLS85L53H501E;
- Scaramozzino Ambrogio Antonio, nato a Vibo Valentia (VV) il 12.06.1973, residente in Fuscaldo (CS), largo Sopra Strada, 42, c.f.: SCRMRG73H12F537Z;

- Tamburello Marta, nata a Palermo il 25.03.1992 ed ivi residente, via dell'Ermellino, 21, c.f.: TMBMRT92C65G273H;
- Tiberio Tecla, nata a Siano (SA) il 22.06.1974, residente in Romanengo (CR), via Volontari del Sangue, 13, c.f.: TBRTCL74H62I720F;
- Vacatello Davide, nato a Vibo Valentia il 14.01.1991, residente in Pizzo (VV), via Nazionale, 2, c.f.: VCTDVD91A14F537J;
- Vitaterna Claudia, nata a Ceccano (FR) il 12.07.1988 ed ivi residente, via Gaeta, 211, c.f.: VTTCLD88L52C413I;

tutti rappresentati e difesi - giuste procure estese in calce all'originale del presente atto - dall'Avv. Antonio De Angelis (C.F. DNGNTN81C02L117E) ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Roma, Via Montevideo n. 10 (fax 0744.403093); pec: antonio.deangelis@ordineavvocatiterni.it).

Ai fini delle comunicazioni e notificazioni relative al presente procedimento si indica il seguente indirizzo pec: antonio.deangelis@ordineavvocatiterni.it

contro

il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore

gli Uffici Scolastici Regionali delle Regioni Puglia, Molise, Basilicata, Calabria, Abruzzo, Umbria, Marche, Campania, Emilia Romagna, Friuli di Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Veneto, Liguria, Toscana, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t.

e, per quanto possa occorrere

della Sig.ra Irene Pesciaroli (PSCRNI80P52H501T)¹

nonché

di tutti i soggetti che all'esito della prova preselettiva svolta nell'ambito del "concorso per titoli ed esami per l'accesso al profilo professionale del Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA)" sono stati ammessi a svolgere la successiva prova scritta di concorso

per l'annullamento,

¹ Posizione in graduatoria n. 897 (graduatoria Regione Lombardia).

**previa concessione di idonea misura cautelare
anche inaudita altera parte**

- 1) del D.M. 863 del 18.12.2018 recante “*disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l’accesso al profilo professionale del Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA)*”, nella parte in cui, all’art. 4, comma 3, viene stabilito che “*alla prova scritta è ammesso, per ogni procedura regionale, un numero di candidati par a tre volte il numero dei posti messi a concorso regionalmente*”; ossia nella parte in cui stabilisce che il voto minimo per accedere alla prova scritta sia determinato su base regionale e non sia invece previamente determinato su base nazionale (**doc. 1**);
- 2) del Decreto Direttoriale n. 2015 del 20.12.2018 recante il Bando del “*CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI E TITOLI, A 2004 POSTI DI DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI DEL PERSONALE ATA*” nella parte in cui, all’art. 12, comma 6, stabilisce che “*All’esito della preselezione, sono ammessi a sostenere le prove scritte un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso per ciascuna regione di cui all’art. 2, comma 8, del presente bando*”: ossia nella parte in cui stabilisce che il voto minimo per accedere alla prova scritta sia determinato su base regionale e non sia invece previamente determinato su base nazionale (**doc. 2**);
- 3) di tutti i Bandi di concorso emanati degli Uffici Scolastici Regionali in applicazione di quanto disposto dal predetto Decreto Direttoriale 2015/2018;
- 4) di tutte le graduatorie approvate da ciascun Ufficio Scolastico Regionale recanti i nominativi dei soggetti ammessi a sostenere la successiva prova scritta di concorso, nella parte in cui non riportano i nominativi degli odierni ricorrenti. Nello specifico le graduatorie approvate con: D.D.G. del 21.06.2019 (Regioni Puglia, Molise, Basilicata e Calabria); D.D.G. n. 895 del 20.06.2019 (Regione Abruzzo); D.D.G. n. 896 del 20.06.2019 (Regione Umbria); D.D.G. n. 899 del 20.06.2019 (Regione Marche); D.D.G. n. 14419 del 16.06.2019 (Regione Campania); D.D.G. n. 604 del 19.06.2019 (Regione Emilia Romagna); D.D.G. n.

7427 del 20.06.2019 (Regione Friuli di Venezia Giulia); D.D.G. n. 368 del 19.06.2019 (Regione Lazio); D.D.G. n. 1769 del 20.06.2019 (Regione Lombardia); D.D.G. n. 6634 del 20.06.2019 (Regione Piemonte); D.D.G. n. 9049 del 18.06.2019 (Regione Sardegna); D.D.G. n. 16413 del 19.06.2019 (Regione Sicilia); D.D.G. n. 1474 del 21.06.2019 (Regione Veneto); D.D.G. n. 267 del 19.06.2019 (Regione Toscana e Liguria) (**doc. 3**);

- 5) di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ivi compreso: **5.1** i provvedimenti (ad oggi non conosciuti) con cui ciascun USR ha provveduto a fissare le date della prova scritta di concorso, nonché a convocare i candidati i cui nominativi risultano riportati nelle predette graduatorie;

e, per quanto possa occorrere,

per l'accertamento

del diritto degli odierni ricorrenti a partecipare alle successive prove di concorso (prova scritta) nell'ambito del "*Concorso pubblico per esami e titoli, a 2004 posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA*".

FATTO

Con Decreto Direttoriale n. 2015 del 20.12.2018 è stato indetto un "*Concorso pubblico per esami e titoli, a 2004 posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA*".

Per quel che qui rileva, tale Decreto prevede che il Concorso sia articolato su base regionale e che la relativa procedura di selezione sia articolata in più fasi/prove:

- **una prova preselettiva**, (eventuale) da svolgere solo qualora a livello regionale il numero dei candidati sia superiore a 4 volte il numero dei posti disponibili. Trattasi di prova computer-based e unica per tutto il territorio, che consiste nella somministrazione di 100 quesiti, vertenti sulle discipline previste per le prove scritte, il cui fine è quello di sfolire la platea dei partecipanti al concorso ed il cui punteggio non concorre alla formazione del voto finale di merito;
- **una prova scritta**, cui sono ammessi i candidati che hanno superato la prova scritta. In particolare, ai sensi dell'art. 12, comma 6 del Bando "*All'esito della preselezione, sono ammessi a sostenere le prove scritte un numero di candidati*

pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso per ciascuna regione di cui all'art. 2, comma 8, del presente bando. Sono altresì ammessi tutti i candidati che abbiano conseguito nella prova preselettiva un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile, nonché i soggetti di cui all'articolo 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104";

- **una prova orale** cui possono partecipare soltanto i soggetti risultati idonei all'esito della predetta prova scritta, ossia i soggetti che hanno conseguito un punteggio pari o superiore a 21/30.

All'esito delle predette prove, il bando prevede, previa valutazione dei titoli in possesso dei concorrenti, la redazione delle graduatorie regionali di merito.

Tra l'11 ed il 13 giugno 2019 si è svolta su tutto il territorio nazionale - ed in tutte le Regioni interessate dal concorso per cui è causa - la prova preselettiva di cui sopra.

Tra il 18 ed il 20 giugno 2019 sono quindi state approvate e pubblicate, da ciascun USR, le graduatorie recanti i nominativi dei soggetti che, avendo superato la prova preselettiva, sono stati ammessi a sostenere la successiva prova scritta di concorso.

Sul punto, preme da subito evidenziare che dall'esame delle predette graduatorie è emerso che la soglia minima di ammissione alla prova scritta risulta variare profondamente da Regione a Regione².

² Di seguito tutti i punteggi minimi di ammissione:

- Abruzzo punteggio minimo 90
- Basilicata punteggio minimo 90
- Calabria punteggio minimo 91
- Campania punteggio minimo 92
- Emilia Romagna punteggio minimo 78
- Friuli Venezia Giulia punteggio minimo 78
- Lazio punteggio minimo 83
- **Liguria punteggio minimo 74**
- Lombardia punteggio minimo 76
- Marche punteggio minimo 81
- Molise punteggio minimo 89
- Piemonte punteggio minimo 76
- Puglia punteggio minimo 92
- Sardegna Punteggio minimo 86
- Sicilia punteggio minimo 93
- Toscana punteggio minimo 75
- Umbria punteggio minimo 80

Ad esempio, nel Lazio il punteggio minimo di ammissione è stato di 83, in Sicilia addirittura di 93 e, per converso, in Liguria di 74.

Ad ogni modo, quello che più emerge è che un siffatto sistema ha il legittimante precluso la possibilità di partecipare alla successiva prova scritta di concorso ai soggetti che, come gli odierni ricorrenti (cfr. autocertificazioni in atti cui si rinvia ritenendole come parte integrante del presente atto, **cfr. doc. 4**), hanno ottenuto un punteggio uguale o superiore a 60/100.

*

Tanto premesso, è interesse degli odierni ricorrenti agire in giudizio per l'impugnazione degli atti indicati in epigrafe, nonché per il riconoscimento del loro diritto a partecipare alla successiva prova scritta di concorso nell'ambito del "Concorso pubblico per esami e titoli, a 2004 posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA". Ciò per le seguenti ragioni di

DIRITTO

I – Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 7 del D.P.R. 487/1994. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione. Violazione e falsa applicazione del principio del *favor participationis*. Eccesso di potere per illogicità, e arbitrarietà manifesta.

Il Bando del concorso per cui è causa richiama espressamente il decreto del presidente della repubblica 9 maggio 1994, n. 487 ed in particolare l'art. 7, concernente le prove concorsuali.

Preme evidenziare che proprio il citato art. 7, prevede che possono accedere alle successive prove di concorso tutti i concorrenti che, all'esito della prova scritta di un concorso pubblico, abbiano conseguito un punteggio minimo prestabilito.

Inoltre, con particolare riferimento alla prova preselettiva - che pure risulta prevista - sempre la norma in questione **non prevede la possibilità per le amministrazioni di fissare una soglia di ammissione legata al numero massimo, previamente fissato, dei concorrenti da ammettere alle successive prove di concorso.**

Del resto appare evidente che la *ratio* sottesa al disposto di cui all'art. 7 D.P.R. 487/1994 sia quella di consentire il superamento di una determinata prova al raggiungimento di un punteggio prestabilito (ritenuto sufficiente).

Si noti, infatti, che una tale impostazione appare conforme a quella che dovrebbe essere la funzione di tutte le prove preselettive. Vale a dire, la funzione di saggiare le conoscenze dei candidati e di effettuare una prima scrematura (e non invece quella di effettuare una drastica riduzione degli stessi prima dell'inizio delle prove di concorso vere e proprie).

*

Tanto premesso in linea generale, deve quindi evidenziarsi l'illegittimità del bando di gara (nonché del prodromico D.M. 863/2018) - per violazione e falsa applicazione della sopra richiamata norma - nella parte in cui, all'art. 12, comma 6, stabilisce che "All'esito della preselezione, sono ammessi a sostenere le prove scritte un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso per ciascuna regione di cui all'art. 2, comma 8, del presente bando".

Ed invero, con la norma in questione è stata fissata soltanto la soglia massima del contingente numerico dei candidati da ammettere (peraltro su base regionale e non nazionale). E ciò, a prescindere dal punteggio conseguito da quest'ultimi all'esito della predetta prova preselettiva.

Il che, con riferimento alla fattispecie che ci occupa, ha comportato l'esclusione dal procedura selettiva per cui è causa di soggetti meritevoli che, all'esito della prova preselettiva, hanno conseguito un punteggio pari o superiore a 6/10.

In altri termini, l'art. 12 comma 6 del Bando appare palesemente illegittimo, atteso che la fissazione di una soglia di ammissione legata ad un dato meramente quantitativo si traduce in un irragionevole restringimento delle possibilità di accesso alle successive prove di concorso.

Si noti, infatti, che nel caso di specie, l'amministrazione resistente, mediante la (irragionevole) previsione di cui all'art. 12 comma 6 del Bando, non ha raggiunto lo scopo di scremare il numero dei candidati, quanto piuttosto quello di ridurre drasticamente la partecipazione degli stessi a alle successive prove di concorso.

Il che, peraltro, oltre ad essere in contrasto con quanto previsto dalla normativa sopra richiamata, appare in contrasto con lo stesso principio del *favor participationis*, Principio quest'ultimo che, oltre ad implicare la possibilità di sanare le irregolarità meramente formali nell'ambito di una procedura concorsuale, “costituisce anche una regola di condotta cui l'operato dell'Amministrazione e le sue scelte discrezionali devono in tale procedura uniformarsi, nel senso di non restringere in maniera inopinata il novero dei partecipanti” (cfr. TAR Lazio – Roma, sez. terza bis, 11.01.2014, n. 327).

*

Da ultimo, quanto precede è stato altresì confermato da codesto intestato TAR, il quale, in una fattispecie simile a quella oggetto di causa, ha avuto modo di affermare che:

- *“riveste carattere assorbente, in ragione della sua fondatezza, il primo motivo con cui gli interessati lamentano l'irragionevolezza della previsione del bando nella parte in cui (art. 6), nel disciplinare lo svolgimento di due prove pre-selettive, **ha fissato soglie di ammissione alle prove successive basate su un dato meramente quantitativo** (ovvero che, all'esito della prima prova pre-selettiva, sarebbero stati ammessi un numero di candidati pari a 10 volte i posti messi a concorso e, alla seconda, un numero pari a 5 volte).*

L'irragionevolezza della predetta previsione ha comportato, secondo la prospettazione contenuta nel ricorso, che i ricorrenti non sono stati ammessi a partecipare alle prove successive, pur avendo conseguito punteggi alti, compresi – previa riparametrazione – tra i 28 e 29 punti sui 30 disponibili.

La doglianza, come detto, è fondata.

Risulta, invero, evidente che la previsione del bando impugnata dai ricorrenti è stata inserita con la sola finalità di determinare uno sfortimento della platea dei candidati ammessi alla prove scritte, nel senso cioè che è stato indicato un parametro meramente quantitativo al solo scopo di non aggravare i lavori di selezione, svincolato cioè da ogni riferimento alla verifica delle capacità dei candidati a partecipare proficuamente alla selezione vera e propria, che deve invece costituire lo scopo principale di ogni fase pre-selettiva.

Del resto, sebbene l'art. 7, comma 2-bis del regolamento sui concorsi di cui al d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 (introdotto dal d.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693) preveda che "Le prove di esame possono essere precedute da forme di preselezione....", ciò non sta a significare che la finalità della fase pre-selettiva possa essere del tutto svincolata dal rispetto delle esigenze tipiche delle procedure concorsuali ovvero la verifica delle capacità dei candidati che chiedono di partecipare alla selezione anche perché, diversamente opinando, si rischierebbe di incidere sul principio di competitività posto a base delle procedure selettive; ed invero, qualora non si ammettessero candidati comunque capaci, sarebbe violato proprio il predetto dpr n. 487 del 1994 (cfr art. 7, comma 3) che invece affida alle sole prove scritte e orali il riscontro effettivo della capacità dei candidati.

In sintesi, come peraltro osservato in occasioni analoghe dalla giurisprudenza (cfr, per tutte, TAR Lazio, sez. III bis, n. 327/2014), l'introduzione di un irragionevole criterio quantitativo per la fase di preselezione rischia di realizzare non tanto lo scopo di "scremare" il numero dei candidati, quanto piuttosto quello di ridurre drasticamente la partecipazione in violazione del principio del favor participationis.

Tale principio, di derivazione comunitaria, costituisce, peraltro, una regola di condotta alla quale l'operato dell'Amministrazione deve uniformarsi, nel senso di non restringere in maniera inopinata il novero dei partecipanti, come è invece avvenuto nel caso di specie.

In conclusione, previo assorbimento delle ulteriori censure per ragioni di economicità (cfr Cons. Stato, Ad. Plenaria, n. 5/2015), il ricorso introduttivo del giudizio va accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati" (cfr. TAR Lazio – Roma, sez. terza, 1.12.2016, n. 12787).

Di qui, ancora una volta, l'illegittimità degli atti impugnati e, per converso, la fondatezza del presente ricorso.

III

ISTANZA CAUTELARE

Da quanto sopra emerge la sussistenza del fumus boni juris.

Appare sussistere, altresì, il requisito del pregiudizio grave ed irreparabile.

Sul punto, infatti, è doveroso evidenziare che la successiva prova di concorso (prova scritta) si terrà nel prossimo mese di ottobre.

Pertanto, in assenza di un provvedimento cautelare che consenta agli odierni ricorrenti di poter prendere parte, con riserva, alla predetta prova scritta, gli stessi vedrebbero vanificata la stessa tutela giudiziale qui invocata.

Né, del resto, risultano ravvisabili ragioni di carattere generale in contrasto con l'accoglimento della presente istanza, atteso che tutti gli odierni ricorrenti sono soggetti meritevoli, **avendo conseguito, all'esito della prova preselettiva, un punteggio pari o superiore a 60/100 (cfr. doc. 4).**

ISTANZA CAUTELARE ex art. 56 C.P.A.

Appaiono sussistere, altresì, i presupposti di estrema gravità ed urgenza per richiedere la tutela cautelare di cui all'art. 56 CPA.

Si noti, infatti, che ai sensi dell'art. 13 del Bando di concorso, la prova scritta in questione risulta, in realtà, costituita da due diverse "sotto prove":

- una prova costituita da sei domande a risposta aperta, volta a verificare la preparazione dei candidati sugli argomenti di cui all'allegato B del decreto ministeriale;
- una prova teorico-pratica, consistente nella risoluzione di un caso concreto attraverso la redazione di un atto su un argomento di cui all'allegato B del decreto ministeriale.

Trattasi, pertanto, di prova che richiede una preparazione notevole e che, per l'effetto, comporta la necessità per i candidati di iniziare al più presto i relativi studi di preparazione senza attendere la concessione dell'invocata misura cautelare collegiale che, a tutto concedere, non potrà che avvenire nel prossimo mese di settembre.

Di qui la necessità di accogliere la presente istanza cautelare ex art. 56 CPA.

P.Q.M.

Si chiede:

- **in via preliminare, e solo qualora ritenuto necessario**, rilevato che la notifica

del presente ricorso risulterebbe oltremodo difficoltosa in ragione del notevole numero dei potenziali controinteressati - identificati di tutti i soggetti il cui nominativo risulta indicato nelle graduatoria qui impugnate - nonché della non agevole individuazione degli stessi, autorizzare, ex art. 41 comma 4 del CPA, la notifica del presente ricorso a tali litisconsorti/controinteressati tramite pubblicazione dello stesso sul sito internet del MIUR, ovvero con le modalità che codesto intestato TAR riterrà più congrue;

- **in via cautelare**, la concessione, *inaudita altera parte*, della misura cautelare urgente ex art. 56 CPA ritenuta più idonea e che, comunque, consenta agli odierni ricorrenti di poter prendere parte, con riserva, alla successiva prova scritta del concorso per cui è causa;
- **sempre in via cautelare**, la concessione, in sede collegiale, della misura cautelare richiesta dagli odierni ricorrenti e, conseguentemente, la conferma dell'auspicato provvedimento cautelare ex art. 56 CPA;
- **nel merito**, l'accoglimento del presente ricorso, con conseguente annullamento degli atti in parte qua impugnati ed accertamento del diritto degli odierni ricorrenti a prendere parte alle successive prove del "*concorso per titoli ed esami per l'accesso al profilo professionale del Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA)*".

Con ogni conseguenza in ordine alle spese.

Si richiede la fissazione di udienza come da separata istanza.

Si depositano documenti come da separato indice.

Si dichiara che il valore della controversia è indeterminabile e che, pertanto, è dovuto un contributo unificato pari ed Euro 325,00.

Terni - Roma, 30.07.2019

Avv. Antonio De Angelis